

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3521-A}

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

**I (AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
E IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1994

*(Relatori: ENZO BALOCCHI, per la I Commissione
RAFFAELE RUSSO, per la IX Commissione)*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 1699)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(PAGANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GALLO)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(SPAVENTA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della ristrutturazione e della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nonché della riforma del Ministero competente trova ampi precedenti nei lavori parlamentari non solo di questa legislatura ma anche della precedente. Difatti, nella passata legislatura la I Commissione Affari costituzionali della Camera esaminò ed approvò a larghissima maggioranza, in sede referente, il progetto di legge n. 3805 recante « Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

L'iter del disegno di legge non pervenne, comunque, a conclusione prima del termine della legislatura. Nella stessa legislatura un'ampia indagine conoscitiva sul settore fu anche svolta dalla IX Commissione Trasporti.

Nella presente legislatura, oltre alla presentazione delle due proposte di legge da parte dei deputati Petrocelli ed altri (A.C. 1414) e Russo Raffaele ed altri (A.C. 1869), è stata svolta dalla IX Commissione un'approfondita indagine conoscitiva nel corso della quale il Governo, nell'audizione del Ministro Pagani del 25 maggio 1993, preannunciava che, entro i termini della presentazione del bilancio 1994, congiuntamente con la riforma del servizio postale, avrebbe predisposto un disegno di legge per la riforma del Ministero delle poste. Giova anche ricordare che nel corso dell'esame presso il Senato del decreto-legge n. 30 del 1993 (recante disposizione per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni) veniva approvato dall'Assemblea a larghissima maggioranza e con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno della Commissione competente con il quale si impegnava il Governo a presen-

tare entro breve tempo il disegno di legge di riforma del Ministero ed a dare tempestiva attuazione alla trasformazione dell'Amministrazione postale in S.p.A., in attuazione del dettato della legge n. 35 del 1992.

Presso la IX Commissione, nella seduta del 24 febbraio 1993, veniva altresì approvata con larga convergenza una risoluzione, a prima firma dell'onorevole Lamorte, con la quale, oltre ad impegnare il Governo sulla riforma, si richiedeva la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari del progetto elaborato dalla commissione ministeriale incaricata di studiare il progetto di riforma, prima della emanazione dei provvedimenti definitivi. Tale progetto è stato quindi trasmesso e su di esso si è svolto un ampio dibattito presso la IX Commissione conclusosi con l'approvazione di una risoluzione. Questa risoluzione analitica, dettagliata, articolata in otto punti è certamente alla base del decreto-legge in esame.

Rispetto alle aspettative, le novità normative di base che questo decreto-legge presenta sono due:

a) non è stato seguito l'iter suggerito dalla legge n. 35 del 1992 ma quello del decreto-legge;

b) è nato l'ente pubblico economico « Poste Italiane » e non la S.p.A..

Per quanto attiene alla prima novità, il ricorso allo strumento del decreto-legge, pur inusuale, appare costituzionalmente legittimo.

L'adozione di un provvedimento legislativo d'urgenza e non una deliberazione del CIPE deriva dall'esigenza di coniugare

la trasformazione dell'Amministrazione e la riorganizzazione del Ministero che, diversamente, non avrebbe una sua struttura autonoma. La decisione del Governo consegue inoltre dall'attuale commistione di compiti gestionali e di funzioni tipicamente amministrative che devono comunque essere svolte dal Ministero nella sua veste di autorità pubblica.

La seconda novità è la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico anziché in S.p.A. Contrariamente all'originaria ipotesi sostenuta dal Ministro delle poste, di procedere alla costituzione della S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio e di avviare successivamente un processo di risanamento che avrebbe dovuto portare al pareggio di bilancio nel quarto esercizio, ovvero nel 1997, il Governo ha preferito rinviare la trasformazione in S.p.A. al termine di tale processo, avendo in questo modo la possibilità di verificarne gli esiti ed evitando i rischi connessi alla trasformazione dell'Amministrazione in S.p.A. in un momento in cui essa perde ancora oltre 3.500 miliardi all'anno su poco più di diecimila di ricavi.

La trasformazione in S.p.A., inoltre, non offrirebbe garanzie di nuovi comportamenti gestionali orientati al mercato e all'efficienza mentre gli esiti del processo di risanamento prospettato risultano tutt'altro che certi.

A questo proposito, il provvedimento non può che essere valutato positivamente, in particolare per quanto riguarda la decisione per cui la trasformazione in S.p.A. dell'Amministrazione postale deve fare seguito e non precedere un serio processo di risanamento. Il modello dell'ente pubblico economico, d'altra parte, costituisce un'alternativa alla soluzione S.p.A. in grado di includere diversi aspetti positivi di quest'ultima ma di evitare i rischi connessi all'aver in forma di S.p.A. un'azienda che registra ancora ingenti perdite. Esso supera inoltre i limiti della forma preesistente di Amministrazione autonoma la quale prevede una gestione diretta dell'attività produttiva da parte del Ministero, formula che, oltre a costituire terreno favorevole per l'emergere di gravi

inefficienze è avversata dal Libro Verde della Commissione CEE sulla costituzione del mercato unico dei servizi postali e potrà essere vietata in una successiva direttiva comunitaria.

Non si tratta di una privatizzazione del servizio, che rimane e non può che rimanere pubblico; non si tratta di una cessione a privati, persone fisiche o giuridiche, bensì di una nuova forma giuridica, considerata la più rispondente, oggi, alla razionalizzazione ed alla ottimizzazione dei servizi. Non sembra incoerente la creazione di un ente pubblico economico proprio in un periodo nel quale gli enti pubblici economici non godono di un giudizio favorevole né sono adottati dal legislatore, che invece volge verso forme di natura giuridica civilistica.

Come si può leggere nella relazione del disegno di legge, nella scelta dello strumento dell'ente pubblico economico si è tenuto conto delle « considerazioni svolte a più riprese dalla dottrina secondo le quali l'ente pubblico economico non deve necessariamente avere tra i suoi fini il lucro ma deve improntare la sua attività di produzione o di scambio di beni e servizi a criteri di economicità attraverso l'organizzazione ottimale delle risorse (umane, finanziarie, strumentali, procedurali) per conseguire il miglior risultato possibile con il minimo dispendio di energie ». Quest'ultima affermazione deve essere interpretata, dal punto di vista economico, come l'intenzione di ottenere i più elevati livelli produttivi sotto il profilo qualitativo e quantitativo con il minor impiego possibile di fattori produttivi. Essa delinea quindi un obiettivo di efficienza produttiva. Tale obiettivo è a sua volta esplicitato nell'articolo 8 del decreto-legge n. 390 relativo al programma di ristrutturazione.

In esso, infatti, vengono date precise indicazioni sui principi ai quali il piano generale di ristrutturazione che l'ente dovrà presentare entro tre mesi dalla sua costituzione, quindi entro il 31 marzo 1994, dovrà attenersi quali:

1) in primo luogo, il principio di efficienza, che è da interpretarsi come effi-

cienza in senso tecnico ed efficienza in senso economico;

2) quindi quello del recupero della qualità dei servizi;

3) infine quello del risanamento economico-finanziario dell'azienda. Il risanamento finanziario, in particolare, è ottenibile sia attraverso il raggiungimento dei primi due obiettivi (quindi attraverso il risparmio sui costi unitari di produzione e i maggiori introiti resi possibili dall'incremento della domanda conseguente al miglioramento della qualità) sia, semplicemente, attraverso incrementi delle tariffe praticate anche in presenza di condizioni di inefficienza produttiva e di scarsa qualità dei servizi.

Il contenuto dell'articolo 8 esclude pertanto che si possa praticare questa via, che era stata invece seguita nello scorso decennio. Su questi tre principi base è articolato il programma di ristrutturazione dei servizi postali. Esso è stato formulato tenendo conto del progetto di risanamento predisposto dalla società di consulenza Coopers and Lybrand, accolto dal Ministero delle poste ed allegato al decreto-legge n. 390, ed appare in grado di raggiungere l'obiettivo del riequilibrio finanziario entro il 1997, sulla base tuttavia di ipotesi la cui realizzazione non può essere considerata come certa.

Passando ad un rapido esame dell'articolo, si osserva che l'articolo 2 dispone che le attività ed i servizi svolti dall'ente « Poste Italiane » saranno quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma, analogamente a quanto avviene nella regolamentazione dei rapporti tra Stato e l'impresa FS SpA.

Si dà il termine del 31 marzo 1994 per la stipula di convenzioni con il Ministero del tesoro, Banca d'Italia, Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici, al fine di regolare servizi di tesoreria, conti correnti postali ed altro, sulla scorta degli effettivi costi di cui l'Ente dovrebbe disporre prima di tale termine: su tale capacità di acquisizione di elementi precisi da parte dell'Ente, i relatorie esprimono dubbi e

preoccupazioni, stante l'attuale situazione aziendale. L'articolo 3 individua gli organi del nuovo ente nel presidente e nel consiglio di amministrazione e ne disciplina i criteri di scelta, compiti, funzionamento, durata. Il controllo sull'attività è esercitato dal collegio dei revisori dei conti.

Al riguardo si segnala che nel decreto-legge in esame è scomparsa la figura del direttore generale. Appare quanto meno dubbio che possa essere efficiente la direzione dell'ente costituita dai tre amministratori che dovrebbero raccordarsi con i dirigenti delle aree in cui sarà organizzato il sistema. Impensabile poi che le aree possano essere solamente due o tre per una Amministrazione della vastità e complessità di quella postale. Giova ricordare che tutte le società e gli enti hanno, né può essere diversamente, la figura del direttore generale o del segretario generale (cosa prevista per lo stesso Ministero). Sarà necessario quindi che di ciò si tenga conto nella redazione dello statuto dell'ente o nel piano di organizzazione del personale, recuperando questa figura, pur con le competenze ridotte conseguenti alla mancata costituzione dell'organo con norma legislativa.

L'articolo 4 fa carico al consiglio di amministrazione di deliberare circa lo statuto dell'ente, il regolamento di amministrazione e di contabilità mentre l'articolo 5 dispone che il controllo esterno sulla gestione finanziaria sia effettuato dalla Corte dei conti che oltre a tale funzione ha anche il compito di relazionare annualmente al Parlamento, sui risultati ottenuti dall'ente e quindi sulla sua efficienza ed economicità di gestione. L'articolo 6 è di particolare importanza perché dispone la successione dell'ente « Poste Italiane » in tutti i rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con eccezione dei beni che resteranno in dotazione al nascente nuovo Ministero delle poste; sancisce la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente tra i dipendenti ed il nuovo ente; organizza la struttura del nuovo Ministero e, infine, ai commi 5, 6,

7, 8 e 9 disciplina il trattamento pensionistico e previdenziale del personale in servizio ed in quiescenza dell'ente stabilendo che alla data del 1° agosto 1994 al trattamento di quiescenza e di previdenza per tutto il personale provvede l'Istituto postelegrafonici, che finora provvedeva in materia solo per il personale degli uffici locali. Più specificamente, si prevede che le pensioni del personale dei ruoli ordinari facciano carico, proporzionalmente alla durata del servizio, al Ministero del tesoro ed all'Istituto postelegrafonici; una norma è altresì prevista per il riordino dell'Istituto stesso. Il personale dell'amministrazione delle poste è trasferito al nuovo soggetto giuridico con rapporto di diritto privato, mentre altro personale è assegnato all'ente, restando in organico all'amministrazione di provenienza.

L'articolo 7 riguarda la costituzione del fondo di dotazione ed i trasferimenti fino al 1996 e, tra l'altro, pareggia i disavanzi dell'Amministrazione fino a tutto il 1993.

Ritornando all'articolo 8, va sottolineato che esso è veramente importante e largamente innovativo, prevedendo la stipula di un contratto di programma tra il Ministero delle poste ed il nuovo ente da sottoscrivere entro sei mesi dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Oltre a fissare compiti ed attività del nuovo ente, il contratto di programma dovrà contenere l'elaborazione di un piano di riorganizzazione e di risanamento che, nel periodo di un triennio, consenta all'ente di raggiungere un sufficiente equilibrio di base per la successiva trasformazione in società per azioni. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione, nel quadro del contratto; i relativi provvedimenti potranno essere annullati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il comma 5 istituisce una procedura informativa annuale a carico del Governo nei confronti del Parlamento, avuto riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi da parte dell'ente « Poste Italiane ».

Lo stato di salute dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stato delineato nella relazione che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha trasmesso alle Camere per corrispondere all'invito formulato in tal senso con la risoluzione approvata dalla IX Commissione permanente della Camera il 24 febbraio 1992. I principali fattori di squilibrio sono stati indicati in: un debito nei confronti dello Stato di oltre 40 mila miliardi; una lievitazione del disavanzo prevista in oltre 4 mila miliardi per il 1994; una flessione dei ricavi aziendali, dovuta alla scarsa qualità del servizio, che si attesta ai livelli più bassi in ambito europeo; una crescente evoluzione dei costi dovuta soprattutto all'eccedenza di personale ed ai numerosi oneri impropri che gravano sulla gestione.

In particolare, in tale relazione venivano evidenziati i seguenti dati finanziari suscettibili di delineare immediatamente lo stato di crisi della gestione:

ricavi previsti nel 1992: 9.562 miliardi;

costi relativi al personale: 7.943 miliardi;

altri costi: 4.935 miliardi.

In pratica, il costo relativo al personale (fattore lavoro) assorbe ben l'83 per cento dei ricavi e il *deficit* risulta pari a 3.316 miliardi.

La proiezione di tale crisi gestionale, in assenza di interventi, per l'anno 1994 faceva prevedere un *deficit* pari a 4.327 miliardi per arrivare a sfiorare i 5 mila miliardi nel 1997.

Al riguardo, le azioni da promuovere, descritte nel documento elaborato dalla società di consulenza Coopers e Lybrand per la trasformazione in SpA dell'Amministrazione postale sono:

a) l'adeguamento delle voci tariffarie riferite a servizi « protetti », cioè quel servizio universale di cui parla anche la Comunità europea quale perno del servizio postale;

b) la riduzione degli oneri impropri, in particolare le agevolazioni tariffarie, il cui peso era stimato in 1.360 miliardi l'anno. Riguardo al personale, quantificato in 232.000 unità, se ne propone la riduzione di 15 mila attraverso il blocco del *turn over* e di ulteriori 15 mila mediante prepensionamenti.

In conseguenza degli interventi delineati si spera in un risultato di esercizio positivo al 31 dicembre 1997. Quanto ai problemi relativi al personale, di cui da sempre si è tanto parlato, va ricordato che la produttività dei dipendenti delle poste italiane è pari solo al 56 per cento della media europea, con conseguenze rilevanti sui costi unitari di produzione e sul disavanzo di bilancio dell'azienda. Essa, inoltre, ha subito un continuo declino nel tempo: tra il 1960 ed il 1985 si è infatti ridotta di oltre un terzo.

Tre appaiono le cause principali di tale declino:

1) in primo luogo, il fenomeno della riduzione dell'orario settimanale di lavoro;

2) l'eccessiva proliferazione dei ruoli amministrativi ed in particolare del personale dirigente: nel 1970 il personale impegnato in attività logistica ed amministrativa era pari al 16 per cento del totale, nel 1985 al 26 per cento, con una crescita che non appare in alcun modo giustificata dall'evoluzione della struttura organizzativa dell'azienda;

3) infine, l'utilizzo di modelli decisionali che, nei fatti, impediscono ogni possibilità di effetti favorevoli del progresso tecnico sulla produttività. Nelle poste italiane la meccanizzazione risulta « per regolamento » incapace di sostituire forza lavoro poiché a fronte di essa non si ha un adeguamento dei parametri utilizzati per determinare il fabbisogno di personale che sono basati su tempi *standard* storici di fabbisogno di lavoro per unità di ogni prodotto.

Di conseguenza, se si tiene conto che l'introduzione di impianti per lo smista-

mento automatizzato delle corrispondenze richiede l'acquisizione di personale specializzato, il progresso tecnico riduce la produttività del lavoro anziché aumentarla, esattamente il contrario di quanto avviene in ogni impresa gestita razionalmente.

Le osservazioni precedenti dovrebbero risultare sufficienti a dimostrare la rilevanza che ha il problema dell'organizzazione del lavoro nella più vasta problematica della riorganizzazione aziendale. Di ciò dovranno tener conto i nuovi amministratori nel duro lavoro che li attende. Sarà improcrastinabile per loro adottare provvedimenti che sciolgano i tanti nodi dovuti alla organizzazione burocratica dell'azienda. Con essa, infatti, un insieme ridondante di leggi e regolamenti vincolano nel tempo processi produttivi e prodotti, costituendo un fortissimo ostacolo sia all'efficienza produttiva sia alla possibilità di offrire servizi in linea con le aspettative e le esigenze della clientela.

In secondo luogo, deve essere superata l'impossibilità di una critica efficace ai comportamenti dell'azienda da parte della clientela. La soluzione dei problemi delle poste non può che partire da questi fattori. L'organizzazione burocratica del servizio deve essere sostituita da una organizzazione imprenditoriale attraverso: a) una revisione completa ed un forte ridimensionamento della normativa vigente in tema di servizio postale, procedendo ad una radicale revisione del codice postale; b) l'arrivo di un *management* totalmente estraneo alle burocrazie pubbliche, proveniente dal settore privato dell'economia e, eventualmente, da aziende postali straniere. Conseguiti questi preobiettivi, il miglioramento della *performance* dell'azienda dovrebbe far seguito con una facilità molto maggiore.

Le imprese di recapito private, per fare un esempio, le quali sfuggono ai vincoli all'efficienza derivanti dall'organizzazione burocratica, quando ricevettero l'incarico della consegna di espressi e telegrammi nelle 12 maggiori città furono in grado di riportare i tempi di recapito a livelli europei nell'arco di pochi giorni. Questo è l'unico esempio che si ha al

momento in Italia di ripristino degli *standard* europei. Se l'organizzazione pubblica, riorganizzata su basi imprenditoriali, fosse in grado di ottenere un obiettivo analogo sul fronte della qualità, generalizzato alla molteplicità dei prodotti, si potrebbero recuperare aree consistenti di domanda attualmente bloccate dalla bassa qualità del servizio, in questo modo ridimensionando fortemente il problema dell'eccesso di personale. L'esperienza europea mostra che, ove la qualità offerta è elevata, anche la domanda *pro capite* di servizi postali è consistente, con la conseguenza di un impiego di dipendenti postali in rapporto agli abitanti maggiore, ma comunque efficiente, rispetto a quello che si verifica attualmente nel nostro Paese.

L'articolo 8 disciplina altresì la nascita di una « carta del servizio pubblico postale » nella quale saranno indicate tutte le responsabilità dell'ente ed i suoi doveri verso i cittadini. Qui sorge spontanea la preoccupazione che allo stato questa disposizione appare inattuabile e comunque contraria agli interessi dell'ente. Infatti, impegnarsi a inserire nel contratto di programma la « carta del servizio pubblico in cui indicare obbligazioni e responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi (...) con specifico riferimento alle procedure, (...) e richieste di indennizzo » farà di questa parte del contratto stesso un documento di buone intenzioni.

La riorganizzazione degli uffici, la redistribuzione del personale, l'attuazione di controlli, la determinazione dei costi (di una azienda correttamente gestita) appaiono i presupposti necessari per poter definire qualità e indennizzi nel contratto di programma.

Allo stato non è neppure pensabile che nell'arco di sei mesi i nuovi amministratori possano attuare i suindicati presupposti, loro che assolutamente non conoscono la farraginosità dell'attuale elefantica macchina postale. Altra considerazione critica riguarda le tariffe « che saranno determinate in base ai costi »: è il principio già affermato al comma 2, articolo 2, che viene richiamato al comma 1 dell'articolo 8. Nel caso in cui il Ministero do-

vesse annullare, per motivi di opportunità, un progetto di aggiornamento tariffario a chi faranno carico le mancate entrate a copertura dei costi? Ed ancora una seconda domanda: perché la normativa tace sulla possibilità di rivedere nel tempo l'accordo di programma, revisione che sarà sicuramente necessaria per adattarlo ad una realtà in continua evoluzione?

L'articolo 9 fissa norme di particolari agevolazioni tributarie in favore del nascente ente mentre l'articolo 10 attiene al contenzioso.

L'intero capo II del decreto-legge in esame, in sei articoli, detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, a parere dei relatori, meglio sarebbe stato chiamare « delle telecomunicazioni e delle poste » dato il notevole ruolo che è chiamato ad esercitare nell'importante campo delle comunicazioni individuali e di massa: ad esso vengono difatti affidati compiti di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo sull'intero settore dei servizi di telecomunicazione, di telematica, di posta e bancoposta, con netta separazione di tali attività da quelle di gestione.

È noto che questo Ministero — la cui istituzione risale al 1889, per distacco di servizi e competenze del Ministero dei lavori pubblici ed il cui attuale ordinamento risale al 1926 — non ha, allo stato, una struttura propria perché si è sempre avvalso dei servizi forniti sia dall'ASST sia dalla Amministrazione delle poste.

Scomparsa la ASST sin dal 1° gennaio 1993 e scomparendo l'Amministrazione postale con il presente decreto, era indispensabile disegnare la nuova struttura ministeriale e bisogna veramente prendere atto che il nuovo schema è semplice, elastico, rispondente alle nuove funzioni ministeriali e rappresenta una rilevante innovazione nell'organizzazione statale.

L'organizzazione complessiva delle strutture ministeriali è rimessa ad atti amministrativi (decreti del Presidente della Repubblica) che provvederanno altresì all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al Consiglio supe-

riore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed agli aspetti riguardanti il personale. Viene naturalmente istituita una ragioneria centrale del Ministero, che si affianca alla tradizionale organizzazione ministeriale. Si tratta nel complesso di una struttura a cui è affidato un delicato ed economicamente rilevantisimo settore della vita sociale.

Inoltre, il provvedimento è in sintonia con gli orientamenti comunitari in materia, ispirati al principio della netta separazione tra funzioni regolamentari e attività gestionali. Avremo così un Ministero che sarà certamente in grado di seguire e pilotare strategicamente sia il settore delle telecomunicazioni sia quello delle poste, settori che acquistano giorno per giorno una sempre maggiore importanza e che sono in rapidissima evoluzione.

Dopo anni di discussioni e dibattiti, fuori e dentro le aule parlamentari, la grande riforma dei servizi postali italiani si avvia ad essere realtà. Peccato che l'as-

soluta mancanza di tempo a disposizione ci privi della possibilità di apportare al decreto-legge qualche contributo migliorativo che pur sarebbe opportuno. Si tratta tuttavia di un provvedimento di grande rilievo, riguardante un servizio, assai delicato e indirettamente incidente sull'economia nazionale, a cui i cittadini prestano particolare attenzione.

La proposta dei relatori è quindi quella di approvare il decreto-legge nel testo così come emendato dal Senato. Ciò nulla toglie alla grande soddisfazione che l'approvazione del provvedimento comporta per le Commissioni I e IX.

Enzo BALOCCHI,

Relatore per la I Commissione.

Raffaele RUSSO

Relatore per la IX Commissione.

TESTO
DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 settembre 1993, n. 390.

TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1993, N. 487

All'articolo 2, comma 2, le parole: « regolanti i rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « aventi efficacia ».

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 6:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « funzione pubblica », sono inserite le seguenti: « , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (Attribuzioni del Ministero) — 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle

poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ».

All'articolo 12:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni », sono inserite le seguenti: « previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « compiti di studio e ricerca scientifica, », sono inserite le seguenti: « anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, »;

al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze »;

al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: « telecomunicazioni », sono inserite le seguenti: « previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

All'articolo 14, il comma 2 è soppresso.

Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1993.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni adottate dalla IX commissione della Camera dei deputati il 29 giugno 1993 e dalla 8ª commissione del Senato della Repubblica il 14 luglio 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tempi ristretti, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato e di contenere e gradualmente rimuovere il disavanzo, in connessione con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, e, conseguentemente, di individuare le funzioni che continuano ad essere svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

ENTE « POSTE ITALIANE »

ARTICOLO 1.

(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente « Poste Italiane », con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

ENTE « POSTE ITALIANE »

ARTICOLO 1.

*(Trasformazione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni).*

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente « Poste Italiane » è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.

ARTICOLO 2.

(Attività dell'ente).

1. L'ente « Poste Italiane » svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente « Poste Italiane » stipula apposite convenzioni, regolanti i rapporti a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa di Risparmio di Roma e altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente « Poste Italiane » sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

ARTICOLO 3.

(Organi dell'ente).

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

(Attività dell'ente).

1. *Identico.*

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente « Poste Italiane » stipula apposite convenzioni, **aventi efficacia** a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) *identica;*

b) *identica.*

ARTICOLO 3.

(Organi dell'ente).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 4. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

ARTICOLO 4.

(Statuto e regolamento di amministrazione).

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 4.

(Statuto e regolamento di amministrazione).

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. **Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente.**

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente.

ARTICOLO 6.

(Rapporti giuridici).

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

3. *Identico.*

3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 5.

(Controllo della Corte dei conti).

Identico.

ARTICOLO 6.

(Rapporti giuridici).

1. *Identico.*

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, **sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

5. L'ente « Poste Italiane » provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente « Poste Italiane » provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente « Poste Italiane ».

8. L'ente « Poste Italiane » dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

3. *Identico.*

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. **Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente « Poste Italiane » nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

(Patrimonio).

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di lire 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in lire 968.000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

ARTICOLO 7.
(Patrimonio).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Contratto di programma).

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispose uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio d'amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 8.

(Contratto di programma).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

ARTICOLO 9.

(Trattamento tributario).

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente « Poste Italiane ».

3. L'ente « Poste Italiane » è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

ARTICOLO 10.

(Contenzioso).

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente « Poste Italiane » sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 11.

(Attribuzioni del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di **telematica** e di telecomunicazioni; esercita le funzioni di regolamentazione e **pianificazione**, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 9.

(Trattamento tributario).

Identico.

ARTICOLO 10.

(Contenzioso).

Identico.

CAPO II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 11.

(Attribuzioni del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita **direttamente** le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta

(segue: testo del decreto-legge)

legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 12.

(Ordinamento del Ministero).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; **adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispose i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.**

ARTICOLO 12.

(Ordinamento del Ministero).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni **previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative**, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) *identica;*

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica **anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni**, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) *identica;*

d) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 13.

(Ragioneria centrale).

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ARTICOLO 14.

(Disposizione transitoria).

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica dal

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

e) *identica*;

e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni **previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative**, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 13.

(Ragioneria centrale).

Identico.

ARTICOLO 14.

(Disposizione transitoria).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

personale dell'Ente « Poste Italiane » già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. I residui passivi di bilancio relativi alle obbligazioni assunte a tutto il 31 dicembre 1993 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente alle funzioni attribuite dall'articolo 11 alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, confluiscono negli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1994.

ARTICOLO 15.

(Oneri e coperture).

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. *Soppresso.*

ARTICOLO 15.

(Oneri e coperture).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

GALLO, *Ministro delle finanze.*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, il Guardasigilli: CONSO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

QUALIFICA O CATEGORIA	UNITÀ
Dirigente generale	n. 8 (*)
Dirigente	n. 44
9ª categoria	n. 92
8ª categoria	n. 179
7ª categoria	n. 331
6ª categoria	n. 573
5ª categoria	n. 130
4ª categoria	n. 146
3ª categoria	n. 10
2ª categoria	n. 67
Totale n.	1.580

(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale.

TABELLA B
(prevista dall'articolo 13, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELLA RAGIONERIA CENTRALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

QUALIFICA O CATEGORIA	UNITÀ
Dirigente	n. 4 (*)
IX qualifica	n. 3
VIII qualifica	n. 6
VII qualifica	n. 9
VI qualifica	n. 6
V qualifica	n. 3
IV qualifica	n. 5
II qualifica	n. 3
Totale n.	39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 12, comma 2)

Identica.

TABELLA B
(prevista dall'articolo 13, comma 1)

Identica.